

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI TARANTO

nella persona dell'avv. Rosa SILVESTRI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **964/2023 del R.G.** riservata per la
decisione all'udienza del 16 novembre 2023 avente per OGGETTO:
RISARCIMENTO DANNI, promossa

da

[REDACTED] (c.f.: [REDACTED]), residente in
[REDACTED] ed elettivamente domiciliata in
[REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] dal quale è rappresentata e difesa in
virtù di procura in calce all'atto di citazione,

attrice

contro

REGIONE PUGLIA, in persona del legale rappresentante p.t.,
domiciliato per la carica in Bari al Lungomare Nazario Sauro, 33,

convenuta contumace

Precisazione delle conclusioni: come da verbale di udienza del 16
novembre 2023, illustrate da note conclusive autorizzate depositate dalla
sola Parte attrice e che qui si abbiano per integralmente riportate e
trascritte.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE

Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda con la quale l'attrice [REDACTED] ha chiesto, previo accertamento della responsabilità della Regione Puglia, nella qualità di Ente localmente deputato al controllo della fauna selvatica in virtù delle specifiche competenze attribuite per legge, la condanna del medesimo Ente, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, al risarcimento dei danni subiti dal veicolo Audi modello Q3 targato [REDACTED] di sua proprietà in conseguenza dell'evento verificatosi lungo la Strada Statale 7 Appia 100 con direzione di marcia Laterza, nei pressi del "Ponte delle Rose", il giorno 20 febbraio 2022, alle ore 22,00 circa, mentre, la suddetta auto nel percorrere la predetta S.S. in direzione di marcia Laterza, improvvisamente, in un tratto completamente buio, un cinghiale di grossa taglia le tagliava la strada.

In via preliminare, occorre esaminare il quadro normativo vigente, all'epoca dell'evento per cui è causa, al fine di individuare il soggetto pubblico al quale sono stati conferiti i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata.

La legiferazione in materia di animali selvatici è demandata alle Regioni e la Regione Puglia ha assolto a tale compito mediante la legge regionale n. 59 del 20 dicembre 2017 la quale detta "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio*".

L'art. 58 della predetta legge ha abrogato la precedente legge regionale n. 27 del 13 agosto 1998 incidendo significativamente sulle competenze amministrative che sono state definitivamente avocate dalla Regione

Puglia siccome rientranti nella propria ed esclusiva competenza. Ed invero l'art. 3 della legge n. 59/2017 prevede che: *“la Regione Puglia esercita le funzioni di legislazione, regolamentazione, programmazione e coordinamento, ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, nonché funzioni di controllo e sostitutive nelle materie di cui alla presente legge. Le funzioni amministrative gestionali in materia di caccia e di protezione della fauna di cui alla presente legge, ivi compresi la vigilanza, il controllo delle relative attività nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative spettano alla Regione Puglia, che istituisce, per esercitarle, appositi uffici, articolandosi anche mediante strutture tecnico-faunistiche territoriali. La Regione Puglia può avvalersi delle Province e della Città metropolitana di Bari e/o degli ambiti territoriali di caccia (ATC), mediante forme di avvalimento e convenzione. Le funzioni in materia di vigilanza sono esercitate dalla competente struttura organizzativa regionale di cui alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37 (Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia)”*.

Tanto premesso, va rilevato che il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione è risarcibile alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 2043 cod. civ., anche in tema di onere della prova, e pertanto richiede l'individuazione di un comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico. Pertanto, è onere del danneggiato dimostrare che il luogo del sinistro stradale fosse frequentato abitualmente da animali selvatici, in modo tale da costituire un vero e proprio pericolo per gli utenti della strada, ovvero fosse stato teatro di

precedenti incidenti, in modo tale da allertare le autorità preposte e da imporre all'ente proprietario della strada stessa l'obbligo di collocare appositi cartelli di segnalazione stradale del pericolo.

Nel merito, l'attrice ha fornito piena prova dei fatti posti a fondamento della domanda, essendo rimasto accertato, attraverso l'istruttoria espletata e la documentazione versata in atti (vds. la prodotta relazione di incidente stradale redatta dalla Legione Carabinieri Puglia Compagnia di Castellaneta), che, nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte nell'atto di citazione, il sig. [REDACTED], mentre percorreva, alla guida dell'autovettura Audi A3 targata [REDACTED] di proprietà della sig.ra [REDACTED], la S.S. 7, con direzione di marcia Laterza, in un tratto di strada privo di illuminazione pubblica e privo di segnale di pericolo di attraversamenti di animali (vds. pag. 7 della soprarichiamata relazione), si vedeva improvvisamente attraversare la strada da un cinghiale di grossa taglia contro il quale impattava. Tanto è risultato provato a mezzo dei testimoni [REDACTED] i quali, hanno confermato la dinamica del fatto, come dedotto in citazione, senza contraddizioni od incongruenze (vds. le deposizioni dei summenzionati testi rese all'udienza del 21 luglio 2023 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte).

A ciò si aggiunga che i predetti testi hanno, altresì, riconosciuto nelle foto loro mostrate ed allegate al fascicolo di parte attrice il luogo ove si è verificato il sinistro per cui è causa nonché i danni riportati dall'autovettura Audi Q3 di proprietà dell'attrice.

Sussiste, altresì, il nesso di causalità tra l'evento lamentato dalla sig.ra

██████████ ed i danni riportati dall'autovettura attorea (vds. pag. 9 della depositata consulenza tecnica d'ufficio).

Quest'organo giudicante non ritiene sussistente un concorso di colpa del conducente dell'autovettura di proprietà dell'attrice tenuto contro dell'imprevedibilità dell'ostacolo che si è presentato lungo una strada priva, tra l'altro, di illuminazione pubblica.

Pertanto, l'assenza di adeguata segnaletica stradale di pericolo, nella direzione di marcia tenuta dal veicolo attoreo, evidenziano in modo inequivoco profili di grave colpevolezza nel comportamento della Regione Puglia per la mancata attivazione dei propri poteri di controllo e sorveglianza della fauna selvatica come conferiti con la legge regionale n. 59/2017.

In ordine al *quantum debeatur* non vi sono motivi per discostarsi dalle risultanze della relazione d'ufficio che ben assolve al compito di eterointegrazione della conoscenza specialistica del giudice, costituente la funzione precipua dell'istituto della C.T.U. per come delineato dal legislatore. Il consulente tecnico di ufficio nominato dott. ing. ██████████

██████████ ha determinato in complessivi euro 2.373,72 il costo necessario per la riparazione dell'autovettura attorea compresa l'I.V.A. Ha poi determinato il valore antesinistro del veicolo attoreo in euro 18.500,00.

Sull'importo di euro 2.373,72 vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale dal dì dell'evento sino all'effettivo soddisfo.

Le spese e le competenze di giudizio in favore dell'attrice, liquidate in applicazione dei valori medi del D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 come in

dispositivo, seguono il principio della soccombenza con distrazione in favore del procuratore costituito che si è dichiarato antistatario.

Analoghe considerazioni per le spese della svolta C.T.U. e liquidate come da decreto in atti, che vanno definitivamente poste a carico della Regione Puglia nella misura di cui al predetto decreto.

La sentenza è esecutiva per legge.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Taranto, avv. Rosa SILVESTRI, definitivamente pronunciando nel giudizio avente n. 964/2023 del R.G. sulla domanda proposta dalla sig.ra [REDACTED] nei confronti della REGIONE PUGLIA, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, così provvede:

1) Dichiaro che l'evento per cui è causa, verificatosi sulla S.S. 7, in località Laterza (TA), nei pressi del "Ponte delle Rose" il giorno 20 febbraio 2022, è da ascrivere a responsabilità della Regione Puglia per le motivazioni sopra esposte;

2) Accoglie, per quanto di ragione, la domanda attrice e, per l'effetto, condanna la Regione Puglia, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore dell'attrice [REDACTED] della somma di euro 2.373,72 per il risarcimento dei danni riportati dall'autovettura Audi Q3 targata [REDACTED] di sua proprietà in occasione dell'evento infortunistico del 20 febbraio 2022 oltre interessi legali dal dì dell'evento sino all'effettivo soddisfo;

3) Condanna, altresì, il summenzionato Ente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'attrice liquidate in complessivi euro 1.425,08 di

cui euro 160,08 per spese oltre il rimborso forfettario nella misura del 15% sul compenso di euro 1.265,00, I.V.A. e C.A.P. come per legge nonché le spese della svolta CTU, come da decreto di liquidazione in atti, con distrazione in favore dell'avv. [REDACTED] che si è dichiarato antistatario.

La sentenza è esecutiva per legge.

Così deciso in Taranto il 7 aprile 2024

Il Giudice di Pace

Avv. Rosa SILVESTRI